

ASP
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS”

PIACENZA



STATUTO

Approvato con Delibera della G.R. n. 909 del 23/06/2014

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1
Origini

Articolo 2
Denominazione, costituzione, natura

Articolo 3
Sede

CAPO II FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4
Finalità dell'Azienda e principi degli interventi

Articolo 5
Ambito territoriale

Articolo 6
Soci e quote di rappresentanza

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7
Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8
Organismi di partecipazione e rappresentanza

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 9
Organi

CAPO I
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10
Composizione e durata in carica

Articolo 11
Funzioni

Articolo 12
Sedute

Articolo 13
Adunanze

Articolo 14
Validità delle sedute e decisioni

Articolo 15
Maggioranze qualificate

Articolo 16
Presidente dell'Assemblea dei soci

Articolo 17
Rimborsi

CAPO II
AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 18
Procedura di nomina e durata in carica

Articolo 19
Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 20
Decadenza, dimissioni e revoca

Articolo 21
Funzioni

Articolo 22
Indennità e rimborsi spese

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 23

Nomina e durata in carica

Articolo 24

Competenze, funzionamento ed indennità

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 25

Delibere

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

Articolo 26

Nomina e trattamento

Articolo 27

Ruolo ed attribuzioni

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 28

Principi

Articolo 29

Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 30

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

Articolo 31

Personale

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 32

Patrimonio

Articolo 33
Sistema informativo contabile

Articolo 34
Servizio di tesoreria

Articolo 35
Piano programmatico

Articolo 36
Spese in economia

TITOLO V
PUBBLICITA' ACCESSO AGLI ATTI E COMUNICAZIONE

Articolo 37
Albo aziendale ed accesso agli atti

Articolo 38
Informazione agli utenti

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 39
Modifiche statutarie

Articolo 40
Durata e fusioni

Articolo 41
Controversie

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1
Origini

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito indicata come ASP, trae origine dalla trasformazione delle seguenti Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab):

- a) l'Ipab "Collegio Morigi", con sede a Piacenza, sorse a seguito delle disposizioni testamentarie del prof. Giacomo Morigi del 1 settembre 1855; l'ente fu poi riconosciuto con Regio decreto 5 giugno 1858.

Con l'adozione dell'ultimo Statuto, approvato dalla Regione Emilia-Romagna il 17 febbraio 1998, l'Ipab Collegio Morigi modificò le proprie finalità statutarie prevedendo a) di offrire supporto logistico, economico ed aggregativo ai giovani che intendono completare gli studi superiori ed universitari e si trovino costretti a dimorare lontano dalle proprie residenze; b) di sostenere i giovani e gli adolescenti che si trovino in condizioni socio-economiche che ostacolano l'attuazione ed il completamento del percorso di studio.

Tale ultimo Statuto mantenne le prerogative di precedenza nei servizi a favore degli studenti delle Scuole medie Superiori residenti od originari dei Comuni di Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore e Monticelli d'Ongina, Comuni peraltro rappresentati nel CdA del Collegio medesimo.

- b) l'Ipab "Fondazione De Cesaris - Nicelli - Cella - Ceruti", con sede a Piacenza, trae le sue origini dalle volontà testamentarie di Donna Amalia De Cesaris - Nicelli che, deceduta il 6 gennaio 1871, dispose parte del suo patrimonio per fondare una "Casa di Lavoro Maschile" dove si raccogliessero ad imparare un'arte od un mestiere i fanciulli poveri usciti dagli Asili di Infanzia; la Casa di Lavoro ebbe riconoscimento giuridico con Regio decreto luglio 1871. Successivamente, con rogito 14 dicembre 1872, venne acquistato il fabbricato posto in Piacenza, via Maddalena, 18, che restò la sede sia della Scuola fino al 1915, sia della sua amministrazione fino al 1960.

Il 28 dicembre 1874 il Sacerdote Don Antonio Cella donò buona parte del suo patrimonio alla Casa di Lavoro, che fu inaugurata con denominazione "Casa di Lavoro Maschile De Cesaris Nicelli-Cella", il 1° maggio 1875, sotto la direzione del medesimo Don Antonio Cella.

L'avv. Luigi Ceruti infine, con testamento 27 maggio 1882, lasciò parte consistente dei suoi averi al patrimonio dell'Ente.

All'inizio del 1900 si procedette ad una modifica statutaria approvata con Regio decreto 21 gennaio 1904, con cui si riformularono gli scopi e le modalità di amministrazione dell'ente, nonché le norme sul funzionamento della scuola.

L'ultima modifica statutaria, con la quale sono stati precisati gli scopi statutari, risale al 1999 ed è stata approvata dalla Regione con provvedimento n. 1126 del 6 luglio 1999.

L'attività dell'ente è consistita, dal 1964 fino alla trasformazione in ASP, nell'erogazione di borse di studio,

Articolo 2

Denominazione, costituzione, natura

1. L'ASP assume la denominazione "Azienda Pubblica di Servizi alla persona COLLEGIO MORIGI-DE CESARIS", enunciabile anche abbreviatamente "ASP Collegio Morigi De Cesaris".
2. L'ASP "Azienda Pubblica di Servizi alla persona COLLEGIO MORIGI-DE CESARIS" è stata costituita con provvedimento della Giunta regionale n. 1176 del 28/7/2008, che ha approvato anche il presente Statuto.
3. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
4. L'ASP ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
5. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
6. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

Articolo 3

Sede

1. L'ASP ha sede legale in Piacenza, via Taverna, 37.
2. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.

CAPO II
FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4
Finalità dell'Azienda e principi degli interventi

1. L'ASP offre assistenza agli studenti universitari e a quelli delle scuole superiori tramite:
 - a) erogazione di borse di studio agli studenti meritevoli ed altre provvidenze economiche a sostegno del successo formativo;
 - b) supporto logistico, economico e socio-culturale.

2. L'ASP ispira e orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 12/03/2003, successiva legge regionale n. 12 del 26/07/2013, dallo Statuto e in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Azienda conforma la propria attività alla pianificazione locale definita dal Piano di zona ed agli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.

Articolo 5
Ambito territoriale

1. L'attività dell'ASP è rivolta:
 - a) agli studenti residenti nell'ambito territoriale dei Comuni di Piacenza, Castelvetro Piacentino e Monticelli d'Ongina per quanto riguarda i servizi e gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
 - b) agli studenti residenti negli altri comuni della provincia di Piacenza, previa sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa tra l'Assemblea dei soci ed i Comuni interessati, per quanto riguarda i servizi e gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. L'erogazione dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) a favore di soggetti pubblici e privati può avvenire, in forma non prevalente rispetto all'attività svolta per conto degli enti territoriali soci, e deve essere prevista dall'Assemblea dei soci nell'ambito degli indirizzi all'Amministratore Unico.

3. L'erogazione di servizi ed interventi a favore di soggetti non soci e di privati avviene ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 6
Soci e quote di rappresentanza

1. Sono Soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:
 - a) Comune di Piacenza;
 - b) Comune di Castelvetro Piacentino;
 - c) Comune di Monticelli d'Ongina;
 - d) Provincia di Piacenza.

2. I Comuni di Castelvetro Piacentino e Monticelli d'Ongina sono soci dell'ASP in quanto già presenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ipab indicata all'articolo 1, comma 1, lett .a).

3. E' inoltre socia dell'ASP la Fondazione di Piacenza e Vigevano, già presente nel Consiglio di amministrazione dell'Ipab indicata all'articolo 1, comma 1, lett .b) al momento della trasformazione.

4. I Soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
 - a) le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione;
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipab al momento della trasformazione;
 - d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - e) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.

5. La rappresentanza del socio di cui al comma 3 è definita complessivamente nel 4% del totale delle quote di rappresentanza.

6. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di rappresentanza stabilite nella convenzione.

7. Le quote definite nella convenzione vengono inoltre modificate in conseguenza del conferimento di beni o di servizi da parte dei Soci enti pubblici territoriali.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7
Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto e in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Articolo 8

Organismi di partecipazione e rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 9

Organi

1. Sono organi dell'ASP:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) l'Amministratore Unico;
 - c) l'Organo di revisione contabile.

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

Composizione e durata in carica

1. L'Assemblea dei soci è organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'Azienda; essa è composta dal Sindaco del Comune di Piacenza, dai Sindaci dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Monticelli d'Ongina, dal Presidente della Provincia di Piacenza o loro delegati.

2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 4.
3. All'Assemblea dei soci partecipa inoltre il legale rappresentante del socio indicato all'articolo 6, comma 3 o suo delegato; ad esso è assegnata la quota di rappresentanza indicata all'articolo 6, comma 5.
4. La delega rilasciata dai soggetti indicati ai commi 1 e 3 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega può essere revocata in qualsiasi momento.
5. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco/Presidente dei soci Enti pubblici territoriali e di legale rappresentante del socio di cui al comma 3.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco/Presidente di uno dei soci enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco/Presidente che cessa decade automaticamente.

Articolo 11 *Funzioni*

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività aziendale e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina l'Amministratore Unico;
 - c) dichiara la decadenza e dispone la revoca dell'Amministratore Unico, nei casi e con le modalità previste dalla normativa regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel Collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore a trenta milioni di euro;
 - e) approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente e tenendo conto delle disponibilità di bilancio, le indennità spettanti all'Amministratore Unico e all'Organo di revisione contabile;
 - g) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile;
 - h) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - i) delibera l'ammissione di nuovi Soci enti pubblici territoriali;
 - j) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;

- k) approva, su proposta dell'Amministratore Unico, il piano di rientro in caso di perdita di esercizio nei casi previsti all'articolo 21, comma 2, lettera e);
- l) nomina nel proprio seno il proprio Presidente.

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 12

Sedute

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte l'anno per approvare:
- a) il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
 - b) il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.

Articolo 13

Adunanze

1. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea dei soci sono contenute nel Regolamento di funzionamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera j).

Articolo 14

Validità delle sedute e decisioni

1. Le sedute dell'Assemblea dei soci sono valide – in prima convocazione – con la presenza di almeno due componenti portatori, complessivamente, di almeno il sessanta per cento delle quote di rappresentanza.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza .
3. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 4 e dall'articolo 6, comma 5.
4. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote di rappresentanza presenti.

Articolo 15

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di almeno due componenti, portatori almeno del settantacinque per cento delle quote di rappresentanza:

- a) indirizzi generali dell'ASP;
- b) piano programmatico, bilancio annuale economico preventivo e bilancio consuntivo;
- c) nomina e revoca dell'Amministratore Unico;
- d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- e) ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali;
- f) proprio Regolamento di funzionamento.

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso sugli stessi oggetti da trattare; l'Assemblea può deliberare con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di rappresentanza; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote di rappresentanza presenti.

Articolo 16

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:

- a) convoca l'Assemblea, fissandone il relativo ordine del giorno;
- b) presiede l'Assemblea e ne sottoscrive gli atti;
- c) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota e, a parità di quote, dal membro più anziano di età.

3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dell'ente pubblico territoriale di cui è espressione. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco/Presidente dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

Articolo 17

Rimborsi

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

CAPO II

AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 18

Procedura di nomina e durata in carica

1. L'ASP è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
2. La nomina dell'Amministratore Unico avviene sulla base dei criteri definiti in una apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, previa pubblicazione di avviso pubblico, che stabilisce le modalità di valutazione dei curricula presentati.
3. L'Amministratore Unico dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è rinominabile una sola volta, anche quando la sua prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di decadenza o revoca di cui all'articolo 20.

Articolo 19

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non può essere nominato e non può ricoprire la carica di Amministratore Unico dell'ASP colui che si trovi in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente, nonché dalle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Articolo 20

Decadenza, dimissioni e revoca

1. L'Amministratore Unico dell'ASP decade dall'incarico quando, successivamente alla sua nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina regionale.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione a seguito dell'esperimento della procedura prevista dalla normativa regionale vigente.
3. Le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico sono presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci contestualmente alla nomina, da parte dell'Assemblea, del nuovo Amministratore Unico, alla quale si provvede entro trenta giorni dalla data di presentazione delle

dimissioni. In caso di mancata nomina, decorso tale termine, le dimissioni divengono comunque efficaci.

4. La revoca dell'Amministratore Unico è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa regionale vigente.

Articolo 21

Funzioni

1. L'Amministratore Unico è il rappresentante legale dell'azienda e risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.

2. L'Amministratore Unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione; ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:

- a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) proposte di modificazioni statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) regolamenti organizzativi, gestionali e dei servizi;
- d) nomina del direttore;
- e) proposta all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai soci in misura proporzionale alle rispettive quote di rappresentanza.

3. Rientra nella competenza dell'Amministratore Unico l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 22

Indennità e rimborsi spese

1. Tenuto conto delle disponibilità di bilancio dell'Asp, all'Amministratore Unico spetta un'indennità di carica determinata dall'Assemblea dei Soci nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Spetta inoltre all'Amministratore Unico il rimborso per le spese sostenute in ragione del suo mandato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, annualmente rendicontate all'Assemblea dei soci.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 23
Nomina e durata in carica

1. L'Organo di Revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore a trenta milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di Revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a trenta milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci.
2. L'Organo di revisione contabile dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque sino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una volta sola.
3. All'Organo di revisione si applicano, in materia di incompatibilità e decadenza, le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 24
Competenze, funzionamento ed indennità

1. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
2. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale e tenuto conto delle disponibilità del bilancio.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 25
Delibere

1. L'elenco degli atti adottati dall'Amministratore Unico viene pubblicato entro quindici giorni dall'adozione mediante affissione all'albo dell'ASP per otto giorni e contestualmente comunicato - a cura del Direttore - al Presidente dell'Assemblea dei soci ed agli altri membri dell'Assemblea stessa.
2. La pubblicizzazione dei documenti contabili avviene nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale.
3. L'elenco degli atti adottati dall'Assemblea dei soci viene pubblicato entro quindici giorni dalla seduta mediante affissione all'albo dell'ASP per otto giorni e

contestualmente comunicato - a cura del Direttore - al Presidente dell'Assemblea dei soci ed agli altri membri dell'Assemblea stessa.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

Articolo 26 *Nomina e trattamento*

1. Il Direttore è nominato dall'Amministratore Unico, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato dell'Amministratore Unico che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione dell'Amministratore Unico.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio dell'ASP.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, l'Amministratore Unico designa chi, tra il personale dell'Azienda, deve esercitare le funzioni vicarie in base a quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione.

Articolo 27 *Ruolo ed attribuzioni*

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministratore Unico, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dall'Amministratore Unico.
2. Il Direttore propone all'Amministratore Unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture ed il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ASP.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 28

Principi

1. L'attività dell'ASP è informata a criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, economico-finanziaria ed amministrativa, riservati al livello tecnico.

Articolo 29

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili dei servizi e degli uffici nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 30

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro ed alle modalità operative di erogazione dei servizi, è disciplinata con regolamenti di competenza dell'Amministratore Unico, che disciplina altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 31.

Articolo 31

Personale

1. Il personale già dipendente delle Ipab di cui all'articolo 1 conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 30, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE

Articolo 32 *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di tutti i beni mobili ed immobili effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 33 *Sistema informativo contabile*

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi ed alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell'Amministratore Unico, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico-patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 34 *Servizio di tesoreria*

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da apposito contratto stipulato dall'Amministratore Unico

previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

Articolo 35 *Piano programmatico*

1. Il Piano programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica delle attività e delle prestazioni;
- f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- g) programma degli investimenti e modalità di finanziamento;
- h) politiche del personale, con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 36 *Spese in economia*

1. La disciplina delle spese in economia è contenuta in apposito Regolamento approvato dall'Amministratore Unico.

TITOLO V PUBBLICITA' ACCESSO AGLI ATTI E COMUNICAZIONE

Articolo 37 *Albo aziendale ed accesso agli atti*

1. Fatto salvo il rispetto delle norme statali in materia di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni l'ASP pubblica i propri atti ed avvisi ad un proprio Albo; con regolamento si definiranno le norme che disciplinano l'accesso agli atti, nel rispetto di quanto previsto in materia di accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

2. L'ASP adegua i propri regolamenti alle norme indicate al comma 1.

Articolo 38
Informazione agli utenti

1. L'ASP opera per garantire agli utenti, ai cittadini ed alle organizzazioni rappresentative dei loro interessi la più ampia informazione sui propri servizi e sulle modalità di erogazione dei medesimi.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39
Modifiche statutarie

1. Le modificazioni del presente Statuto sono definite con le modalità stabilite dall'articolo 15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 40
Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.

2. La fusione di più ASP è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su conformi deliberazioni delle Assemblee dei soci delle Aziende che si fondono. L'ASP "Azienda Pubblica di Servizi alla persona Collegio Morigi - De Cesaris" adotta la delibera di fusione con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 15.

3. L'estinzione dell'ASP è disposta con provvedimento della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 41
Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i Soci derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Piacenza.

